



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Modello definitivo di contratto

Contratto

tra la Confederazione svizzera, rappresentata da

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Schwarzenburgstrasse 165

3003 Berna

di seguito denominato «UFAG»

e l'azienda

assicuratore: Genaue Firmenbezeichnung

Indirizzo

NAP / Luogo

Paese

di seguito denominata «assicuratore»

in merito a: riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Schwarzenburgstrasse 165, **Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.**
3003 Berna
Postadresse: 3003 Berna
<https://www.blw.admin.ch/>

In virtù dell'articolo 86b della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) e dell'articolo 5 segg. dell'ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR; RS 918.1), l'UFAG e l'assicuratore concordano quanto segue.

Contesto

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (AP22+), il Parlamento ha deciso di introdurre contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto. In virtù dell'articolo 86b LAgr, la Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra rischi aventi un impatto su larga scala, come siccità e gelo. Il nuovo articolo prevede che la Confederazione versi un contributo pari al massimo al 30 per cento dei premi direttamente all'assicuratore che lo utilizza esclusivamente per ridurre l'importo dei premi degli agricoltori assicurati. Il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi. Con l'ORPAR il mandato del legislatore viene attuato a livello di ordinanza. Per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto, l'UFAG deve stipulare un contratto con l'assicuratore.

1. Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina i diritti e gli obblighi delle parti inerenti alla riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto.

2. Interlocutori e impiego di collaboratori

I collaboratori impiegati e gli interlocutori competenti presso l'assicuratore sono:

Cognome / Nome del collaboratore	Funzione / e-mail / tel.
Cognome / Nome	Funzione ...
Cognome / Nome	Funzione ...
Cognome / Nome	Funzione ...

La responsabilità generale per conto dell'assicuratore è assunta da: **Inserire cognome / nome / funzione dell'interlocutore (e del sostituto) presso l'assicuratore.**

Interlocutori presso l'UFAG:

Cognome / Nome del collaboratore	Funzione / e-mail / tel.
Gautschi Ursula	Collaboratrice scientifica, Settore Economia agricola, aspetti sociali e sviluppo regionale, ursula.gautschi@blw.admin.ch , 058 465 64 55
Wildisen Markus	Responsabile Settore Economia agricola, aspetti sociali e sviluppo regionale, markus.wildisen@blw.admin.ch , 058 463 28 73

Entrambe le parti devono comunicare immediatamente un eventuale cambio degli interlocutori principali.

3. Diritti e doveri delle parti

3.1 Obbligo di conservare tutte le registrazioni e tutti i documenti

L'assicuratore è soggetto all'obbligo di conservare tutte le registrazioni e tutti i documenti per i 10 anni successivi alla fine dell'ultimo anno di concessione del contributo.

3.2 Modello delle prove attuariali per la valutazione della misura

L'assicuratore deve presentare all'UFAG, rispettivamente entro il 28 febbraio 2029 e il 28 febbraio 2033, tutti i documenti pertinenti (tra cui premi, quota dei danni, combined ratio) che dimostrino che i premi delle assicurazioni per il raccolto sono calcolati in base al rischio e che le riduzioni dei premi vengono trasferite agli assicurati. Tali documenti devono consentire all'UFAG nel quadro della valutazione di poter verificare la proporzionalità tra premi e rischio nonché la conformità legale dei flussi finanziari e dei contributi elargiti.

Nel caso in cui i documenti presentati non consentano o consentano solo in parte di effettuare tale verifica, l'UFAG può richiedere all'assicuratore di visionare sul posto ulteriori prove attuariali o che queste gli vengano inviate. Queste ulteriori prove possono comprendere documenti da utilizzare per la quantificazione del rischio, come per esempio polizze assicurative o calcoli che coprono il rischio di perdite di resa dovute a siccità e gelo, inclusi modelli statistici (analisi di correlazione tra rischio e ripercussione sulla resa, analisi della frequenza dei rischi, analisi della gravità dei rischi).

3.3 Contenuto e periodicità del resoconto

L'assicuratore è tenuto a presentare un resoconto all'UFAG che contenga i seguenti dati:

- a. una sintesi degli sviluppi a livello nazionale e cantonale degli ultimi quattro anni o almeno a partire dalla disponibilità dei dati, ovvero
 - I. il numero dei contratti di assicurazioni per il raccolto nonché dei contratti con riduzioni dei premi che hanno comportato un indennizzo in caso di sinistro,
 - II. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi, laddove possibile, per ogni coltura:
 - tutta la superficie utile assicurata e la somma assicurata totale e il valore di risarcimento,
 - la tariffa applicata,
 - la somma media assicurata e il valore di risarcimento medio,
 - la somma dei premi e degli indennizzi in caso di sinistro,
 - le cifre caratteristiche, segnatamente i premi pagati rispetto alla somma assicurata totale e il rapporto con gli ettari assicurati complessivamente nonché tra gli indennizzi e i premi;
 - III. il resoconto va inoltrato all'indirizzo e-mail degli interlocutori dell'UFAG entro rispettivamente il 28 febbraio 2029 e il 28 febbraio 2033. Il documento di circa 5-10 pagine va inviato in formato PDF e deve essere corredato di un allegato in formato Excel contenente i dati;
- b. l'UFAG può trasmettere i documenti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o a terzi (imprese esterne all'Amministrazione federale) a condizione che siano necessari per l'esecuzione di un mandato d'esame in cui si analizzi se i premi sono adeguati ai rischi e se dopo l'introduzione del contributo federale non siano aumentati in misura sproporzionata. L'assicuratore può esprimersi sui risultati del mandato d'esame. L'eventuale coinvolgimento di terzi per lo svolgimento del mandato d'esame è disciplinato dalle prescrizioni in materia di appalti pubblici (cfr. legge sugli appalti pubblici; RS 172.056.1 e ordinanza sugli appalti pubblici; RS 172.056.11);
- c. l'UFAG può utilizzare in modo anonimizzato i documenti per la sorveglianza, la valutazione e il resoconto sui contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto giusta l'articolo 86b LAg.

4. Controlli da parte dell'UFAG

- a. Prima del versamento dell'importo residuo in virtù dell'articolo 9 lettera b ORPAR, l'UFAG, o un ente da esso incaricato, svolge i seguenti controlli annuali:
 - I. un esame a campione per verificare se le aziende ai cui gestori è stata concessa una riduzione dei premi sono incluse nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 6 ORPAR;
 - II. un esame a campione sulla conformità delle polizze assicurative alle esigenze di cui agli articoli 4 e 7 capoverso 4 ORPAR nonché sulla conformità dei dati dell'elenco di cui all'articolo

Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar., Beilage(n): Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.

8 capoverso 2 lettera a ORPAR alle rispettive polizze assicurative, in particolare per quanto riguarda l'importo della riduzione dei premi versato.

- b. L'assicuratore deve consentire all'UFAG l'accesso ai documenti e il controllo dei documenti pertinenti.

5. Protezione dei dati, obbligo del segreto ed elenco dei numeri RIS

- a. Le parti garantiscono, anche dopo la scadenza del presente contratto, la completa protezione dei dati e il mantenimento del segreto per tutti i dati e le informazioni di cui sono venute a conoscenza o che hanno elaborato nel quadro del presente contratto. A tal proposito adottano tutte le necessarie misure di protezione dal profilo organizzativo, tecnico, personale e informatico.
- b. Le parti garantiscono, in particolare, che tutti i dati di cui sono a conoscenza vengano elaborati e utilizzati esclusivamente per il fine contrattualmente convenuto e assicurano che anche tutti i collaboratori si attengano strettamente alle prescrizioni in materia di protezione dei dati e dell'obbligo del segreto.
- c. Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in caso di incidenti o sospetti fondati rilevanti in materia di protezione dei dati.
- d. Giusta l'articolo 6 capoverso 1 ORPAR, l'assicuratore si impegna a elaborare l'elenco dei numeri d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti ricevuto dall'UFAG soltanto per lo scopo descritto all'articolo 6 capoverso 2 ORPAR. L'elenco non può essere trasmesso a terzi o utilizzato a fini commerciali.
- e. L'assicuratore ha preso atto che, su richiesta, l'UFAG deve concedere a terzi l'accesso al presente contratto e alle eventuali aggiunte o agli allegati se sono soddisfatte le disposizioni della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3).
- f. In caso di un'eventuale domanda secondo la LTras per la consultazione di dati disponibili presso l'UFAG, quest'ultimo è obbligato a consultare l'assicuratore prima di comunicare tali dati (cfr. art. 11 LTras) e riconosce che il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. g LTras).

6. Pagamento della riduzione dei premi e fatturazione

L'assicuratore fattura annualmente entro il 30 giugno all'UFAG le riduzioni dei premi che ha concesso nell'anno di contribuzione in corso nell'ambito delle sue assicurazioni per il raccolto.

La fattura deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 ORPAR. I contributi si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

L'assicuratore fattura all'UFAM le proprie prestazioni preferibilmente mediante fattura elettronica (e-fattura).

Le informazioni dell'Amministrazione federale sulla fatturazione elettronica sono disponibili all'indirizzo: <https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>

Sulla fattura va indicato il numero di riferimento seguente: RIF-1062-52302.

Indirizzo di fatturazione:

Ufficio federale dell'agricoltura
c/o DLZ FI
CH-3003 Berna

Numero d'identificazione per la fatturazione elettronica:

ID account eBill Postfinance: 41100000125631242
Swisscom ConextradeID: 41301000000178076

Indirizzo per l'invio della fattura in formato PDF via e-mail: pdf-rechnung@efv.admin.ch

7. Entrata in vigore e durata del contratto

Con la firma di entrambe le parti, il presente accordo entra in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2025 ed è valido fino al 31 dicembre 2032.

L'assicuratore annuncia immediatamente all'UFAG se non sono più adempiute le esigenze relative all'assicurazione per il raccolto di cui all'articolo 4 ORPAR.

Se le esigenze di cui all'articolo 4 non sono più soddisfatte o se l'autorizzazione della FINMA per il ramo assicurativo B9 «Altri danni ai beni» ai sensi dell'allegato 1 dell'ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (RS 961.011) viene ritirata o sospesa, il presente contratto si estingue alla fine dell'anno di contribuzione in corso.

8. Modifiche contrattuali

Le aggiunte e le modifiche relative al presente contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta. Lo stesso vale per la soppressione di questa riserva concernente la forma scritta.

9. Clausola salvatoria

Se singole disposizioni del presente contratto dovessero rivelarsi non valide, inefficaci o inadempibili, ciò non pregiudica la validità, l'efficacia e l'adempimento delle altre parti del contratto. In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione del contratto non valida, inefficace o inadempibile mediante una disposizione valida, efficace e adempibile, che, dal profilo contenutistico, è più consona all'intento originario delle parti.

10. Violazione del contratto

In caso di violazione del contratto il pagamento può essere trattenuto fino alla fornitura della prestazione stabilita. L'UFAG può esigere la restituzione integrale o parziale degli importi già versati.

Nel caso in cui una parte commetta una violazione grave del contratto, l'altra parte ha diritto a disdire il rapporto contrattuale senza preavviso. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.

11. Controversie che scaturiscono dal presente contratto

- 11.1 In caso di divergenze di opinione, la parti si impegnano in buona fede a cercare un accordo il più possibile rapido e consensuale.
- 11.2 Se entro 30 giorni feriali non si appianano le divergenze di opinione né si concorda un piano per la composizione delle controversie, ogni parte ha diritto di intentare un'azione giudiziaria.
- 11.3 Il Tribunale amministrativo federale decide, in prima istanza e su azione, in merito alle controversie che scaturiscono dal presente contratto.

12. Esemplari e firma delle parti

Il presente documento contrattuale è redatto in due esemplari. Ciascuna parte riceve un esemplare firmato.

Per l'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Luogo e data:

Bernard Belk, Vicedirettore

Markus Wildisen, Responsabile di settore

Firma:

Firma:

.....

.....

Per l'assicuratore

Nome dell'impresa

Data e luogo:

Nome e cognome / Funzione

Nome e cognome / Funzione

Firma:

Firma:

.....

.....